

FOGLIO INFORMATIVO

Deposito Titoli a Custodia e Amministrazione

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COS'È IL DEPOSITO TITOLI

Il deposito titoli, disciplinato dall'art. 1838 del codice civile, è un contratto con il quale la Banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).

La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, ne esige gli interessi o i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Alla Banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

È nullo il patto col quale si esonera la Banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

DIRITTI DI CUSTODIA – SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

A) PER I DEPOSITI COLLEGATI A CONTO CORRENTE ACCESO PRESSO LA BANCA:	Massimo Euro 75,00 a semestre per dossier titoli così suddivisi:
- Azioni ed obbligazioni della Banca	Euro 0,00
- BOT	Euro 0,00
- Altri titoli di Stato Italiani	Euro 1,50 per ogni 10.000,00 euro di giacenza o frazione, per ogni semestre o frazione, Massimo Euro 10,00 a semestre
- Altri titoli	Euro 1,50 per ogni 1.000,00 euro di giacenza o frazione, per ogni semestre o frazione, Massimo Euro 10,00 a semestre
- Fondi Comuni (Arca, Azimut e altri fondi collocati)	Euro 0,00
- Certificati di Deposito ns.Banca e operazioni Pronti Contro Termine	Euro 0,00
B) PER I DEPOSITI NON COLLEGATI A CONTO CORRENTE ACCESO PRESSO LA BANCA:	Massimo Euro 154,94 a semestre per dossier, così suddivisi:
- Azioni ed obbligazioni della Banca	Euro 0,00
- BOT	Euro 0,00
- Altri titoli di Stato Italiani	Euro 1,55 per ogni 5.000,00 euro di giacenza o frazione, per ogni semestre o frazione, Massimo Euro 10,00 a semestre
- Altri titoli	Euro 1,55 per ogni 500,00 euro di giacenza o frazione, per ogni semestre o frazione, Minimo Euro 15,49 e Massimo Euro 10,00 a semestre
- Fondi Comuni (Arca, Azimut e altri fondi collocati)	Euro 0,00
- Certificati di Deposito ns.Banca e operazioni Pronti Contro Termine	Euro 0,00
C) PER LA GESTIONE DI TITOLI AMERICANI:	Spese di custodia semestrali pari a Euro 25,00

Per i Titoli esteri restano a carico del depositante le eventuali spese ed oneri reclamate da altri Enti e Istituzioni creditizie in pari misura.

INCASSO CEDOLE, DIVIDENDI E RIMBORSI

Incasso cedole, per ogni accredito in c/c	Euro 1,50
Pagamento dividendi su titoli azionari	Euro 1,50
Incasso cedole per cassa	Euro 2,00
Valuta di accredito cedole e Rimborsi relativi a titoli di Stato italiani	Data stacco/rimborso
Valuta di accredito cedole e Rimborsi relative ad altri titoli	1 gg lavorativo
Valuta di accredito rimborsi relative ad obbligazioni emesse dalla Banca	Data rimborso

CONSEGNA MATERIALE DEI TITOLI A CLIENTI O AD ALTRI ISTITUTI, TRASFERIMENTO AD ALTRI ISTITUTI IN CASO DI CHIUSURA DEL DEPOSITO

Per ogni singolo titolo

Rimborso delle spese vive sostenute per il trasferimento (costo del messaggio, in caso di titolo de materializzato, costo della pratica, se titolo cartaceo); rimborso delle spese reclamate da eventuali Intermediari e/o SIM; rimborso delle eventuali spese di trasporto, assicurazione e altre sostenute

OPERAZIONI SUL CAPITALE

Rimborso spese

Euro 7,75

RILASCIO CERTIFICAZIONI ASSEMBLEE

Rilascio documentazione (certificazione o comunicazione) finalizzata alla partecipazione nelle assemblee di altre società i cui titoli sono depositati presso la Banca

Euro 10,00

AUTENTICA DI FIRME PER TRASFERIMENTI

Per ogni autentica sul valore del fissato bollato

7 per mille
con un minimo di Euro 25,82
ed un massimo di Euro 258,23

CONSEGNA MATERIALE DEI TITOLI A CLIENTI O AD ALTRI ISTITUTI, TRASFERIMENTO AD ALTRI ISTITUTI IN CASO DI TRASFERIMENTO/CONSEGNA PARZIALE DI TITOLI SENZA LA CHIUSURA DEL DEPOSITO

Per ogni singolo titolo

- Titoli italiani: Euro 20,00
- Titoli esteri: Euro 40,00
- Rimborso delle spese reclamate da eventuali intermediari e/o SIM e delle eventuali spese di trasporto, assicurazione e altre sostenute dalla Banca

TRASFERIMENTO TITOLI PER PRATICHE SUCCESSORIE E FRA DOSSIER DIVERSAMENTE INTESTATI

Rimborso spese per ogni singolo titolo

Euro 3,00

Azioni SANFELICE 1893 Banca Popolare

Euro 0,50 per spese di voltura (ad azione)
con un massimo di Euro 150,00

COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Invio dell'estratto conto titoli e della documentazione periodica	Euro 0,00
Rimborso spese su ogni comunicazione inviata ai sensi dell'art.119 del D.Lgs.1° settembre	Euro 0,00
Rimborso spese per l'invio dell'estratto conto titoli in corso d'anno (a richiesta del cliente)	Euro 2,58

CLAUSOLE CONTRATTUALI

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

Oggetto del contratto

Il Contratto ha ad oggetto la prestazione, da parte della Banca, del servizio accessorio di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche, e più precisamente del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito e modalità di immissione in deposito

Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del Titolo V del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione. Nel caso di immissione in deposito di strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca prende luogo alla materiale consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno avvenire esclusivamente mediante apposite scritturazioni contabili regolate ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea o di ritiro dei medesimi. Salva diversa disposizione del Cliente, i proventi di pertinenza del Cliente derivanti dalle operazioni oggetto del Contratto sono versati sul conto d'appoggio collegato al rapporto.

Oggetto del contratto

La Banca custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. La Banca non può in nessun caso utilizzare le somme o gli strumenti del Cliente in assenza di apposito consenso scritto e ferma la possibilità di concedere finanziamento tramite titoli ove ciò sia necessario per il compimento dell'operazione. In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede in tempo utile istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione solo a seguito di ordine scritto ed ad avvenuto versamento dei fondi all'uopo occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente. Per i titoli non quotati in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove è costituito il deposito, il Cliente è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le dovute istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo. Per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Le operazioni di incasso cedole, dividendi, aumenti di capitale, esercizio di diritti di opzione e ogni altra operazione riconducibile al servizio prestato dalla Banca ai sensi del Contratto aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi in divisa estera, all'estero o pagabili all'estero saranno regolate dalle norme valutarie pro-tempore vigenti. Gli strumenti finanziari depositati, si intendono costituiti in garanzia dei crediti vantati dalla Banca nei confronti degli Intestatari del deposito, in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura agli stessi già accordate o che venissero successivamente poste in essere, anche a nome di uno solo degli Intestatari o di

cui essi fossero garanti. Quando riterrà a suo giudizio di avvalersi di detta garanzia, la Banca potrà procedere direttamente alla vendita al meglio degli strumenti finanziari, senza necessità di preavviso, e soddisfarsi sul ricavato. La Banca potrà altresì compensare in ogni momento i propri crediti con quelli derivanti al Cliente dal presente contratto, dandone successiva comunicazione scritta.

Poteri di rappresentanza

Il cliente provvede al deposito della propria firma e di quella degli eventuali soggetti autorizzati a rappresentarlo nei propri rapporti con la Banca relativi all'esecuzione del presente contratto, precisando per iscritto eventuali limiti alle facoltà ai medesimi accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; l'autorizzazione a disporre del deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Diritti di voto

Il diritto di voto inerente i titoli e gli strumenti finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che il Cliente abbia rilasciato alla medesima, in conformità alla normativa vigente, una delega per la partecipazione all'assemblea e la Banca abbia accettato l'incarico. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, utilizzando il modulo predisposto dalla Banca. Tale modulo, datato e sottoscritto, dovrà pervenire alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione. Entro tale termine il Cliente deve fare altresì pervenire alla Banca le istruzioni per il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge degli strumenti finanziari o, laddove previsto, delle certificazioni attestanti la partecipazione ad un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari. La delega per l'esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea. La Banca esercita il diritto di voto secondo le istruzioni previste nel modulo di cui al precedente comma. In ogni caso, salvo diversa indicazione del Cliente, la Banca potrà esprimere, dandone immediata e motivata comunicazione al Cliente, un voto difforme da quello indicato nel predetto modulo ove siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente.

Compensi e spese

Come compenso per il servizio di deposito a custodia ed amministrazione di titoli e di strumenti finanziari, prestato dalla Banca, il Cliente corrisponderà a quest'ultima le commissioni previste nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE" del presente foglio informativo. Sono comunque a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi alla prestazione del servizio, nonché le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario del quale quest'ultima si sia eventualmente avvalsa nello svolgimento del servizio prestato. Il Cliente è altresì tenuto al pagamento, oltre che delle eventuali imposte o tasse, delle spese occasionate dal rapporto, delle spese postali, delle spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, delle spese sostenute per la partecipazione della Banca ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente. La Banca è sin d'ora autorizzata ad addebitare tutto quanto ad essa dovuto in dipendenza del Contratto sul conto d'appoggio collegato al rapporto. Qualora la liquidità presente su tale conto non sia sufficiente al pagamento di quanto dovuto alla Banca, quest'ultima è sin d'ora espressamente autorizzata a liquidare in tutto o in parte gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente in deposito, per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Prima di realizzare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di quindici giorni, decorrenti dal momento della ricezione da parte del Cliente della comunicazione. La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie ("incentivi") da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi.

Trasferimento o ritiro degli strumenti finanziari

Fatte salve le vigenti previsioni in tema di strumenti finanziari in regime di de-materializzazione, il Cliente può richiedere alla Banca, in qualunque momento, il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari immessi in deposito, ovvero il trasferimento dei medesimi su altro conto. A tal fine, il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca mediante lettera raccomandata A.R. La Banca provvede alla restituzione, nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla ricezione di detto avviso, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai sub-depositari. Il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari non comporta l'addebito di alcuna penale. Il Cliente corrisponderà unicamente il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in dipendenza del trasferimento o del ritiro degli strumenti

finanziari.

Custodia dei titoli

La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo, dandone comunicazione al Cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca reagisce a tutto rischio del Cliente. Fermo quanto precede, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza del Cliente, suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l'eventuale sub-depositario. La Banca provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza del Cliente, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali sub-depositari. La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, del Cliente e quelle di altri Clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, del Cliente e quelle proprie nei confronti di terze parti.

Sub – deposito dei titoli

Il Cliente autorizza espressamente la Banca a sub-depositare gli strumenti finanziari di sua pertinenza presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati, italiani o esteri. La Banca indica al Cliente i depositari abilitati presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca e la loro nazionalità. Ai fini di cui al comma precedente, la Banca può sub-depositare gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in Paesi stranieri alle seguenti condizioni:

- ove l'ordinamento di tale Paese disciplini la detenzione e custodia di strumenti finanziari e preveda forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, la Banca è tenuta a sub-depositare gli strumenti finanziari presso soggetti regolamentati e vigilati;
- il sub-deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari è ammesso solo qualora la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari de-materializzati, gli strumenti finanziari del Cliente depositati presso terzi sono rubricati presso i sub-depositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest'ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli organismi sub-depositari. Il Cliente accetta sin d'ora di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del Contratto.

Separatezza patrimoniale

Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca, ivi compresi gli strumenti finanziari de-materializzati, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca medesima e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Su tali strumenti finanziari e disponibilità liquide non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della Banca.

Comunicazioni periodiche

La Banca invia con periodicità trimestrale al Cliente il rendiconto relativo agli strumenti finanziari e/o alle disponibilità liquide di pertinenza del Cliente detenuti dalla medesima, inclusi quelli de-materializzati. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:

- a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca per conto del Cliente alla fine del periodo di riferimento;
- b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
- c) l'entità di eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.

Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto. La documentazione si intende approvata, salvo il caso di errore manifesto, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'invio senza che il Cliente abbia fatto pervenire alla Banca motivato reclamo scritto. Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

Cointestazione del rapporto

Quando il deposito è intestato a più persone, gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. L'adempimento da parte della Banca di un obbligo derivante dal Contratto nei confronti di uno dei cointestatori si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri. Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatori. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata ed avranno effetto decorsi 7 giorni lavorativi da quello del ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatori e non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta

A) Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può disporre del deposito o recedere dal Contratto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori per disporre del deposito quando da uno solo di essi sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere;

B) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del deposito di cui al comma precedente, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'incapace. In tali casi, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con lettera raccomandata.

Modifiche al contratto

Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle parti. Alla Banca è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il presente contratto, previa comunicazione al Cliente mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte del cliente. Le modifiche si intendono accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravii a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto alla applicazione delle condizioni in precedenza praticate.

Legge applicabile

Il Contratto e tutte le operazioni disposte e compiute in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.

Invio di comunicazioni

L'invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione al Cliente è effettuato dalla Banca, con piena validità, al recapito dell'Intestatario. Ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.31, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva UE n.2021/338 (cosiddetta "Direttiva Quick Fix"), le comunicazioni periodiche sono trasmesse dalla BANCA all'Investitore esclusivamente in formato elettronico. Qualora l'Investitore sia classificato come "Cliente al dettaglio", egli ha facoltà di chiedere alla Banca che le comunicazioni periodiche gli siano trasmesse in formato cartaceo. In tal caso, egli ha facoltà di chiedere alla Banca che le comunicazioni periodiche gli siano trasmesse in formato cartaceo. In tal caso, la Banca non applica alcun costo/onere all'Investitore per l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni periodiche.

L'invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione alla Banca è validamente effettuato dal Cliente alla sede/filiale presso la quale è radicato il rapporto. L'eventuale modifica dei recapiti

indicati nei precedenti commi deve essere comunicata all'altro contraente per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. ed avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto, fatte salve le spese vive sostenute dalla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N° 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami

SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a

Piazza Matteotti, 23

41038 San Felice sul Panaro (MO)

fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Diritti di Custodia	Spese applicate semestralmente per la gestione dei titoli depositati a custodia e amministrazione.
Spese di incasso dividendi/cedole	Spese applicate alle operazioni sul capitale (aumenti di capitale, conversione titoli, ecc...).
Spese di trasferimento titoli	Spese applicate per il trasferimento dei titoli, sia tra dossier accesi presso la Banca, sia presso altri intermediari. Esse comprendono anche le spese eventualmente reclamate dalla SIM presso cui i titoli sono depositati.
Comunicazione periodica	L'estratto conto titoli inviato o consegnato dalla Banca al Cliente con periodicità almeno trimestrale, nonché ogni altra comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al Cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno. Essa fornisce informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.